



Via Gregorio Allegri, 14
00198 Roma
Telefono 06-84911

COMUNICATO STAMPA

Roma, 12 luglio 2011

Il Procuratore Federale, a seguito di segnalazione della CO.VI.SO.C., ha deferito alla Commissione Disciplinare Nazionale:

per la violazione dell'art. 85, lett. C), paragrafo IV) delle N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.:

- il Sig. PERNIOLA Tommaso, legale rappresentante della F.C. Matera S.r.l.,

per non aver provveduto al pagamento degli emolumenti dovuti ai propri tesserati delle mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011, nei termini stabiliti dalla normativa federale. Con la recidiva di cui all'ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell'art. 10 del C.G.S.;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società F.C. MATERA S.r.l.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

per la violazione dell'art. 85 lettera B) paragrafo VII) della N.O.I.F. in relazione all'art. 10, comma 3, del C.G.S. e all'art. 90, comma 2, delle N.O.I.F.:

- Il Sig. BENIGNI Roberto, legale rappresentante della Società Ascoli Calcio 1898 S.p.A.;

per non aver provveduto al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il III trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio, febbraio e marzo 2011 nei termini stabiliti dalla normativa federale e per non aver ancora

provveduto, alla terza scadenza, al versamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti riguardanti il I trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2010 e riguardanti il II trimestre, dovuti ai propri tesserati per le mensilità di ottobre, novembre e dicembre 2010. Con la recidiva di cui all'ultimo periodo della lettera C) del comma 3 dell'art. 10 del C.G.S.;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società ASCOLI CALCIO 1898 S.p.A.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante.

per la violazione dell'art. 85 lett. C) paragrafo V) delle NOIF in relazione all'art.10, comma 3, del C.G.S., e all'art. 90 , comma 2 , delle NOIF:

- Il Sig. LOSCHIAVO Antonio, Amministratore Unico e legale rappresentante pro-tempore della Società Salernitana Calcio 1919 S.p.a.;

per la mancata attestazione agli Organi Federali competenti del pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti dovuti ai propri tesserati per le mensilità di gennaio , febbraio e marzo 2011 , entro il termine del 16.05.2011 stabilito dalle disposizioni federali;

per la violazione dell'art. 4, comma 1, del C.G.S.:

- la Società Salernitana Calcio 1919 S.p.a.;

a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore.